

L'INTRODUZIONE DEI DELITTI DI OMICIDIO STRADALE E DI LESIONI PERSONALI STRADALI

1. Premessa

Gli omicidi dovuti ad incidenti stradali provocati da soggetti che si mettono alla guida di automezzi in stato di ubriachezza o avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope sono in costante aumento ed ha ormai assunto livelli di assoluta intollerabilità.

Nello stesso tempo, la legislazione vigente non appare idonea a contrastare in modo del tutto efficace tali eventi. Giustamente, quindi, si sostiene la necessità di predisporre una disciplina specifica che consenta di prevenire e reprimere adeguatamente tale gravissima forma di criminalità.

Cercherò, innanzitutto, di illustrare lo stato attuale della nostra legislazione in materia. Valuterò, poi, le modificazioni legislative in grado di sopperire alle attuali carenze.

2. La disciplina attuale della materia.

Quando si verifica un incidente stradale che cagiona la morte o la lesioni personali di una persona trovano vengono di regola applicate le norme penali che prevedono l'omicidio o le lesioni personali colpose, delitti rispettivamente previsti negli artt. 589 c.p. e 590 c.p.

Queste norme trovano, di regola, applicazione anche quando l'incidente è dovuto alla condotta di chi si mette alla guida di un automezzo trovandosi consapevolmente in stato di ebbrezza o ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.

La pena prevista dall'art. 589 comma 1 c.p. per l'omicidio colposo, la reclusione da sei mesi a cinque anni, nel 2006 è stata aumentata per il caso in cui il fatto venga commesso *"con la violazione delle norme sulla circolazione stradale"* (art. 2 della legge 21 febbraio 2006, n. 102): si era evidentemente cominciato a percepire, anche al livello legislativo, la particolare pericolosità della circolazione automobilistica, e la conseguente necessità di adeguare il livello sanzionatorio a tale aumentata pericolosità. La pena stabilita per gli omicidi causati con violazione delle norme sulla circolazione stradale risulta ora individuata (in conseguenza di un'ulteriore modificazione legislativa intervenuta nel 2008) nella reclusione da due a sette anni (art. 589 comma 2 c.p.).

Nel 2008, di fronte al grandissimo incremento degli incidenti stradali causati da persone che violavano le norme sulla circolazione stradale guidando in stato di ebbrezza o avendo ingerito sostanze stupefacenti o psicotrope, è stato previsto un ulteriore aggravamento di pena per i casi in cui il fatto fosse commesso appunto da *"soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni"* ovvero da *"soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope"*. La pena è stata individuata, in questi casi, nella reclusione da tre a dieci anni (art. 589 comma 3 c.p., secondo la modificazione introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera

c), n. 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Analoghe innovazioni sono state introdotte nei confronti del delitto di lesioni personali colpose previsto dall'art. 590 c.p. (ad esempio, per il caso di lesioni personali colpose cagionate in violazione delle norme sulla circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza o che aveva assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è stata prevista la pena della reclusione da sei mesi a due anni se la lesione è grave, da un anno e sei mesi a quattro anni se la lesione è gravissima).

Per evitare che le maggiori sanzioni configurate nei confronti degli ubriachi o dei drogati autori di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale potessero essere di fatto vanificate dai giudici nel quadro del giudizio di bilanciamento o di prevalenza fra circostanze aggravanti ed attenuanti eterogenee, il legislatore ha inoltre stabilito, nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, che *“quando ricorre la circostanza di cui all'art. 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'art. 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti”*.

Quest'ultima disposizione evita, opportunamente, che le maggiorazioni di pena previste nelle ipotesi sopra indicate vengano annullate nella pratica quotidiana dell'amministrazione della giustizia bilanciando o dichiarando addirittura prevalenti sulle aggravanti previste dagli artt. 589 e 590 comma 3 c.p. anche soltanto le circostanze attenuanti generiche. Non evita tuttavia che le pur aumentate sanzioni penali previste dalla legge 24 luglio 2008 rischino, di fatto, di avere comunque un impatto molto relativo nei confronti del fenomeno criminale in questione.

Si consideri, infatti, che il minimo di pena previsto per l'omicidio colposo cagionato da chi viola le norme sulla circolazione stradale in stato di ubriachezza o avendo ingerito sostanze stupefacenti o psicotrope è la reclusione di anni tre, che tale pena può essere ulteriormente abbassata fino ad un terzo (in pratica fino a due anni di reclusione) per effetto delle circostanze attenuanti generiche, e che sovente i giudici, soprattutto quelli di appello, tendono ad individuare la pena in concreto su misure prossime ai minimi edittali. Ne viene che, nonostante l'incremento sanzionatorio previsto nel 2008 in considerazione della (finalmente percepita) rilevante gravità sociale della guida in stato ebbrezza o avendo ingerito sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene irrogate in concreto rischiano di continuare ad essere del tutto inadeguate rispetto alla gravità del fenomeno in questione.

D'altronde, davvero ha senso inquadrare nello schema del mero delitto colposo un fenomeno così grave quale è quello di chi si ubriaca o si droga, e nonostante la consapevolezza di questa sua condizione si mette alla guida di un automezzo sapendo di non essere in grado di controllare adeguatamente i propri movimenti a cagione della sua condizione? Non si tratta, in realtà, di un fenomeno delittuoso gravissimo, che deve pertanto trovare la sua giusta collocazione criminale su di un piano più elevato di disvalore sociale e giuridico?

Alcuni magistrati si sono resi conto di questo problema ed hanno utilizzato principi e regole da tempo elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di c.d. "dolo eventuale" e hanno cominciato, sia pure sporadicamente, ad inquadrare diversamente l'omicidio commesso da chi si è messo alla guida di un automezzo essendosi ubriacato o avendo ingerito droga o sostanze psicotrope. Esso, si è sostenuto, sarebbe inquadrabile nel modello del delitto doloso (e non in quello del delitto colposo), sotto il profilo del riscontro, appunto, di quella forma marginale di dolo che viene chiamato "dolo eventuale".

Si ha "dolo eventuale" quando il soggetto non vuole cagionare l'evento, né è sicuro di cagionarlo, ma, più semplicemente, si rappresenta come conseguenza possibile (appunto eventuale) della propria condotta l'evento stesso, e invece di bloccare la sua azione in considerazione di tale eventualità, la pone cionondimeno in essere "accettando il rischio" che l'evento paventato si verifichi. In questi casi tale evento deve essergli addebitato a titolo di dolo (appunto definito, per tale ragione, "eventuale").

Ebbene, si è osservato sulla base di questa premessa, chi si mette alla guida di un automezzo in stato di ubriachezza o avendo ingerito droghe, sapendo di non essere in grado di controllare adeguatamente l'automezzo, accetta il rischio di provocare un incidente stradale e di cagionare, pertanto, la morte o la lesione personale di qualcuno. Di qui la necessità di configurare il reato commesso come doloso, applicando le corrispondenti, ben più gravi, sanzioni penali previste per i delitti di tale specie (es., per l'omicidio la reclusione non inferiore ad anni ventuno).

Questa "risposta alternativa" alla qualificazione giuridica degli omicidi e delle lesioni personali colpose cagionate da chi guida in stato di ubriachezza o avendo ingerito sostanze stupefacenti o psicotrope suscita comunque problemi. Si tratta, infatti, di una soluzione esclusivamente "interpretativa", che raramente pochissimi magistrati accettano, altri invece respingono (lo dimostra la diversità di soluzioni di volta in volta adottate sia in fase d'indagini penali sia in fase di giudizio). Con la conseguenza di un'inevitabile incertezza giuridica e di un'altrettanto inevitabile potenziale disparità di trattamento.

Ecco, allora, più che l'opportunità, la necessità di elaborare una disciplina ad hoc dell'omicidio stradale che consenta di dare a tale terribile realtà criminale una risposta finalmente equa e sicura.

3. Una nuova disciplina dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali.

In questa prospettiva mi sembra che la proposta di legge popolare ex art. 71 comma 2 della Costituzione che è stata sottoposta alla mia attenzione fornisca una risposta in larga misura condivisibile ai problemi suscitati dal dilagare del fenomeno considerato.

Da un lato essa prevede il delitto autonomo di "omicidio stradale" previsto da un nuovo art. 575 bis c.p. da inserire dopo l'art. 575 c.p. Tale art. 575 bis c.p. prevede che *"chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni"*; *"nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno"*.

Corrispondentemente, con riferimento alle lesioni personali, essa prevede l'inserimento, dopo l'art. 582 c.p., di un art. 582 bis c.p. che configura il fatto di chi *"ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da due mesi a due anni"*; *"se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa"*.

La previsione del menzionato delitto autonomo di omicidio stradale mi sembra senz'altro opportuna. Essa consente di svincolare definitivamente il delitto di omicidio commesso da chi guida (consapevolmente) in stato di ebbrezza o sotto l'azione di sostanze stupefacenti o psicotrope dallo schema dell'omicidio colposo, ed ipotizza una

pena principale sicuramente adeguata alla gravità sociale del fatto commesso (reclusione da otto a diciotto anni), evitando il rischio di una irrogazione, da parte del giudice, di pene in concreto troppo esigue (come può accadere oggi con riferimento alla fattispecie aggravata di cui all'art. 589 comma 3 c.p.).

Qualche "purista" potrebbe, a questo punto, chiedersi: ma di che razza di reato si tratta, di un reato doloso come quello previsto nell'art. 575 c.p., ovvero di un reato a forma soggettiva atipica o comunque colposo? Confesso che il problema classificatorio, di per sé, mi interessa poco. Mi sembra in ogni caso, e questo è ciò che conta, che sul terreno della disciplina la nuova fattispecie non solleva nessun problema. La disciplina proposta prevede infatti la punizione con la reclusione da otto a diciotto anni di chi "*si pone consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope*" e, così facendo, "*cagiona la morte di un uomo*". La violazione delle norme sulla circolazione stradale è implicita nel porsi alla guida nelle condizioni indicate; la circostanza di porsi consapevolmente alla guida in tali condizioni rende d'altronde sicuramente presumibile "*l'accettazione del rischio*" di provocare la morte di qualcuno, e su questa base ragionevole prevedere la dura sanzione penale ipotizzata.

Mi sembra, pertanto, che si è costruita una fattispecie di delitto autonomo di "omicidio stradale" specificamente modellato sullo schema del dolo eventuale; un delitto che, se dovesse fare ingresso nella legislazione penale italiana, dovrà essere necessariamente ascritto alla famiglia dei delitti dolosi (sia pure sotto il profilo di un delitto "a dolo necessariamente eventuale").

Se poi, per caso, ma si tratterà più che altro di un mera ipotesi "di scuola", si dovesse accertare che in sede di esecuzione del reato è maturata, nel guidatore dell'auto, una forma più intensa di dolo (ad esempio, egli ha voluto uccidere il soggetto che ha travolto perché, vedendolo, ha riconosciuto in lui una persona per la quale nutriva da tempo odio o rancore), dovrà trovare applicazione (secondo le regole generali) il più grave delitto previsto dall'art 575 c.p.

Considerazioni analoghe si possono fare nei confronti della fattispecie di lesioni personali che il progetto prevede di collocare, dopo l'art. 582 c.p. (lesioni personali doose), nel nuovo art. 582 bis c.p. Semplicemente, con riferimento alla configurazione di tale fattispecie (come del resto con riferimento allo stesso art. 575 bis c.p.), si potrebbe elevare qualche specifico rilievo di natura tecnica. Ad esempio, non si capisce perché nel nuovo art. 582 bis si preveda la pena della reclusione da due mesi a due anni, senza distinguere fra lesioni personali gravi e gravissime, e come si concili tale disciplina con quella, per certi aspetti più pesante, prevista dall'attuale art. 590 comma 3 c.p. nei confronti delle lesioni personali colpose aggravate. Sempre ad esempio, sarebbe opportuno prevedere espressamente che in conseguenza della nuova disciplina dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali siano abrogate le attuali norme che prevedono le fattispecie aggravate di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale da guidatori di automezzi ubriachi o drogati. Si tratta, comunque, di dettagli che sarebbe agevole mettere a punto nel quadro di una rapida ed agevole rilettura critica della proposta di legge.

Contano invece le (fondate) ragioni della previsione delle nuove fattispecie di reato (omicidio stradale e lesioni personali stradali) nonché i contributi di chiarezza e di uniformità di trattamento giuridico che esse apportano alla disciplina della materia. E questi profili consentono di esprimere un giudizio fortemente positivo sul progetto.

Al di là della previsione dei reati autonomi di omicidio e di lesioni personali stradali, il progetto di legge prevede d'altronde una articolata ed incisiva disciplina complessiva di contrasto del fenomeno criminale di guida in stato di ebbrezza o avendo assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.


Innanzitutto è stata prevista una disciplina più severa della sospensione, della acquisizione e del ritiro della patente (ritiro che può essere addirittura definitivo di condanna passata in giudicato per il reato di omicidio stradale).

In secondo luogo è stato previsto l'inserimento dell'omicidio stradale fra i reati (elencati nell'art. 380 comma 2 c.p.p.) per i quali è stabilito l'arresto obbligatorio in fragranza.

L'efficacia preventiva e repressiva di queste misure è evidente, e non esige un particolare commento. Ben vengano pertanto, tali novità, a fianco di una più ragionevole previsione e disciplina dei delitti di omicidio e di lesioni personali stradali.

Torino, 20 febbraio 2012

Carlo Federico Grosso

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Carlo Federico Grosso', written in a cursive style.